Non è una prerogativa del singolo parlamentare

di Michele Belletti*

Non pare condivisibile la pur suggestiva ed attenta lettura che della sentenza n. 225 del 2001 viene data da Marcos Criado. Per confutare la citata ricostruzione - di una rinascita "di fatto" dell'autorizzazione a procedere - è tuttavia indispensabile indagare se la decisione in commento si inserisca o meno in maniera coerente nell'intero sistema costituzionale ed in particolare, se non contrasti con le ragioni che hanno spinto nel 1993 il legislatore a riformare il dettato dell'art. 68 Cost., eliminando dal suo testo l'istituto dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari.

Con specifico riguardo alla decisione in commento, se si tengono in considerazione le parole della Corte costituzionale, sopra questo punto non dovrebbero sorgere invero questioni di sorta, essendo infatti la stessa piuttosto chiara nel precisare che la sua decisione non investe le prerogative e le garanzie del singolo parlamentare (punto 3 del Considerato in diritto: "si deve premettere che, nella specie, non viene in rilievo una prerogativa o una immunità dei membri del Parlamento, il cui riconoscimento da parte della Costituzione comporti un limite od una deroga rispetto al normale svolgimento della attività giurisdizionale (...)"), bensì, più in generale e più ampiamente le posizioni di autonomia ed indipendenza dell'istituzione parlamentare. Vale la pena dunque a questo punto tentare di valutare se poi successivamente, nel corso della pronuncia la Corte abbia mantenuto fede alle sue premesse.

L'aspetto che pare di maggiore interesse è quello concernente la denuncia - della Camera dei Deputati - di una messa in pericolo della stessa funzionalità dell'Assemblea, in ragione della eventuale e possibile compromissione della formazione dei *quorum* strutturali e funzionali, richiesti per la validità delle deliberazioni, nonché la circostanza che il condizionamento che potrebbe derivare al libero mandato del parlamentare, nell'eventualità in cui non venisse considerato impedimento assoluto il diritto-dovere di partecipare alle deliberazioni assembleari, potrebbe addirittura determinare un'alterazione "del libero giuoco delle maggioranze e delle opposizioni".

Valutazioni queste che paiono degne della massima attenzione, come del resto è dimostrato dalla considerazione nella quale sono tenute dalla stessa Corte cost. (punto 5 del Considerato in diritto: "regola che, peraltro, pur non essendo priva in sé di una certa razionalità, date le caratteristiche delle votazioni assembleari (...)"), ma che poi successivamente vengono dalla stessa in parte rigettate, in ragione della circostanza che, il limitare l'impedimento assoluto alla sola attività di voto viene considerato dalla stessa Corte, "quanto meno discutibile", ma soprattutto, data la unitarietà dell'attività parlamentare, verrebbe ad introdurre una distinzione fra "diversi aspetti dell'attività del parlamentare, tutti riconducibili egualmente ai suoi diritti e doveri funzionali".

Certamente non può però - in via generale - essere considerato legittimo impedimento l'intera attività parlamentare. Ci si rende infatti immediatamente conto che, in particolare, ciò che la Corte contesta al GUP di Milano è proprio il suo "unitario indirizzo" in materia di esclusione - a quanto pare - in via generale dell'impedimento parlamentare come impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza da parte dell'imputato. La Corte dunque si quarda bene dall'affermare in via generale la regola che vorrebbe affermata la Camera dei Deputati, sottolineando che occorre invece tenere nella debita considerazione la complessiva attività del parlamentare. Da questa affermazione non fa poi certamente discendere la conseguenza della configurabilità dell'intera attività parlamentare come impedimento assoluto alla presenza dell'imputato in udienza, ma, proprio in ragione del fatto che contesta al GUP di Milano di aver "ripetutamente confermato lo stesso deliberato, senza nuova autonoma motivazione" in maniera tale che apparisse palese che "le sue decisioni non si sono sostanziate in un apprezzamento specifico della situazione", ma hanno assunto piuttosto la configurazione "di una presa di posizione generale", pare di tutta evidenza come la Corte costituzionale limiti la sua decisione allo specifico caso sottoposto al suo giudizio, evitando di prospettare soluzioni di carattere generale, se non appunto quella della leale collaborazione tra i poteri dello Stato e della non contraddittorietà delle determinazioni del giudice che è chiamato a decidere se ci si trovi o meno di fronte ad un legittimo impedimento. E' ben vero che si apre così un altro fronte estremamente delicato della pronuncia in questione, quello affrontato da Tommaso Giupponi, della legittimazione o meno della Corte costituzionale ad entrare nel merito della questione decisa dal GUP, ed ad assumere di conseguenza la sostanziale configurazione di giudice, se non di ultima istanza, di ulteriore istanza rispetto agli ordinari rimedi processuali. Su tale aspetto, proprio in quanto trattato esaurientemente da Giupponi, non ci si intende in questa sede soffermare.

E' da rilevare inoltre, con particolare riguardo alla situazione specifica, che nell'economia del procedimento penale la

fase dell'Udienza preliminare ha un'importanza tutt'altro che secondaria. E' noto infatti come in essa vengano assunte le informazioni che servono poi al GUP per valutare se sussistano o meno le condizioni per chiedere il rinvio a giudizio, per disporre il non luogo a procedere, oppure per disporre la stessa archiviazione del procedimento. E' di tutta evidenza come, non solo sia di assoluto interesse per l'imputato presenziare a questa fase, ma come la sua presenza possa certamente contribuire a fornire al giudice significativi elementi di giudizio.

Proprio su queste basi è forse possibile dare una risposta a quanti ritengono che con la sentenza in oggetto sia stato introdotto un aggravio procedurale non costituzionalmente previsto nelle ipotesi in cui imputato in un processo penale sia un parlamentare (cfr. Marcos Criado); in deroga dunque alle regole generali in materia di legittimi impedimenti processuali ed in contrasto con la stessa riforma costituzionale del '93 che ha eliminato l'istituto dell'autorizzazione a procedere. In primo luogo, in ragione della circostanza che, come si è potuto più sopra dare conto, la decisione della Corte costituzionale non è certo volta a porre un principio di carattere generale. Essa infatti afferma che "non è compito di questa Corte, ma dei competenti organi della giurisdizione, stabilire i corretti criteri interpretativi e applicativi delle regole processuali". Si limita infatti a sindacare la evidente contraddittorietà del comportamento del GUP di Milano (cfr. Tommaso Giupponi). V'è da dire inoltre che, da un punto di vista più generale, la decisione in commento non si pone certamente in contrasto con l'intero impianto della normativa costituzionale di disciplina del settore e con i principi che paiono a quella stessa disciplina sottesi, pur se in concreto e con specifico riferimento al caso sottoposto al suo giudizio, l'applicazione di quei medesimi principi si concretizza in un aggravamento processuale; aggravio processuale che, a ben vedere, è la consequenza diretta, non già della decisione della Corte, ma della circostanza che ha difettato nell'intera vicenda proprio quella leale collaborazione tra i poteri dello Stato, che sola avrebbe potuto evitare l'intervento del Giudice delle leggi. A ben vedere, infatti, è la stessa Corte che, richiamando la riforma del 1993, chiarisce come in questo caso non si sia assolutamente in presenza di una impossibilità di procedere nei confronti del parlamentare. E' la Corte stessa infatti ad individuare i momenti nei quali potrebbero essere fissate le udienze alle quali l'imputato intende essere presente.

V'è di più, le ragioni di improcedibilità che stavano a fondamento dell'istituto dell'autorizzazione a procedere - o meglio di un corretto utilizzo di quel medesimo istituto - erano tali per cui quella improcedibilità non fosse fine a sé stessa, ma fosse volta a garantire una posizione sostanziale; in ipotesi, proprio quella del parlamentare che aveva posto in essere un'attività per la quale non poteva - e non può - essere chiamato a rispondere ai sensi del primo comma dell'art. 68 Cost.. Non certo si sostanziava in una garanzia di impunità per il parlamentare che avesse compiuto un illecito penale al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni. Quelle medesime esigenze che stavano a fondamento di quell'istituto non sono dunque certamente venute meno, ma, più semplicemente, vengono ora fatte valere in una diversa maniera, attraverso - è noto - la delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza.

Qualora vengano accettate queste premesse, pare evidente come con la pronuncia n. 225 del 2001 ci si muova in un ambito che non è quello dell'improcedibilità - anche se solo di fatto - nei confronti del parlamentare, bensì nel più ampio contesto della garanzia di autonomia ed indipendenza, nonché di piena funzionalità dell'istituzione parlamentare, che verrebbero invero compromesse qualora non venisse contemperato il diritto dell'imputato di presenziare alle udienze del processo che lo vedono coinvolto, con il diritto-dovere di partecipare ai lavori del Parlamento. Il caso sottoposto al giudizio della Corte è da ricondurre invece alle ragioni che stanno a fondamento dell'attuale disciplina del 2° comma dell'art. 68 Cost.. E' noto come in esso sia richiesta un'autorizzazione della Camera di appartenenza per limitare variamente la libertà personale del parlamentare - salvo i casi di flagranza di reato e di esecuzione di una sentenza definitiva di condanna. Quale dunque la ratio di questa previsione costituzionale, se non proprio la medesima ratio che viene posta dalla Corte costituzionale a fondamento della decisione in commento? Indubbiamente si registra qui una tutela di una posizione individuale del singolo parlamentare, anche se Questi viene forse tutelato indirettamente, in ragione della circostanza che il bene che si è voluto salvaguardare in via primaria è proprio quello dell'autonomia, indipendenza e funzionalità del Parlamento. E' di tutta evidenza come la limitazione della libertà personale del parlamentare potrebbe compromettere proprio la formazione di quei quorum strutturali e funzionali che sono richiesti per la validità delle deliberazioni parlamentari, o potrebbe anche solo alterare il normale rapporto di forza tra maggioranza ed opposizione.

V'è pertanto da rilevare che, se il Costituente ha mostrato di tenere in considerazione quei dati principi nella disciplina dell'art. 68, 2° comma, non si vede perché dovrebbe destare meraviglia l'odierna decisione della Corte costituzionale che è volta ad applicare, tra l'altro in una circostanza assai meno "drammatica" - presenza dell'imputato all'udienza e non restrizione della libertà personale - e con una decisione che ha una portata limitata al caso sottoposto al suo esame, quei medesimi principi e quelle medesime garanzie che trovano già piena cittadinanza nel nostro sistema